



# COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

ORIGINALE

## ORDINANZA

N. 1 DEL 11-01-2012

Prot. n. 159/VI-8

Ufficio:

**Oggetto: APERTURA DEL NUOVO CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI A SERVIZIO DEI COMUNI DI MAGNANO IN RIVIERA E DI TARCENTO, SITO IN VIA ZIRE IN COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA; DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI.**

## IL SINDACO

### Premesso:

- che tra la Comunità Montana Torre Natisone Collio ed i Comuni di Magnano in Riviera e di Tarcento, con scrittura privata n. 27/2010, prot. 13780/1-18, è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la realizzazione e gestione congiunta di un centro di raccolta rifiuti differenziati a servizio dei due comuni;
- che, ai sensi del punto 10) del citato accordo di programma, la gestione dello stesso sarà svolta in maniera unitaria da parte del Comune di Magnano in Riviera, individuato quale "comune territorialmente competente";
- che i lavori di adeguamento del centro di raccolta sono stati ultimati in data 28.09.2011;

### Richiamato:

- la precedente ordinanza sindacale n. 44/08 del 31.10.2008 prot. 7883/VI-8 con la quale si dettavano prescrizioni in merito all'utilizzo del centro di raccolta rifiuti ubicato in via Zire, di proprietà della Comunità Montana Torre Natisone Collio e allora concesso in comodato al Comune di Magnano in Riviera;
- la nota prot. 5699/4-9' del 20.12.2011, della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio, a firma del Commissario Straordinario dott. Tirelli Tiziano, pervenuta il 20.12.2011, al n. 27694/13-13 di prot., con la quale è stato autorizzato il Sindaco del Comune di Magnano in Riviera ad emettere provvedimento autorizzativo a favore dei Comuni di Magnano in Riviera e di Tarcento per l'utilizzo del compendio immobiliare di proprietà della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, sito a Magnano in Riviera in via Zire, catastalmente individuato al foglio 6 mappale 439, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, nel rispetto della normativa in vigore;

**Atteso** che l'apertura del nuovo centro di raccolta intercomunale è prevista a far data dal giorno 12.01.2012 e che il Sindaco di Magnano in Riviera con proprio atto n. 140 del 10.01.2012, ha autorizzato l'apertura del nuovo centro a servizio dei Comuni di Magnano in Riviera e di Tarcento;

**Ritenuto:**

- necessario, nelle more della predisposizione del Regolamento comunale di gestione del centro in parola, dettare disposizioni disciplinanti le modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;
- di provvedere in merito mediante emissione della presente ordinanza;
- che i servizi di conferimento non possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla pubblica salute per non aver provveduto a l'insorgere di inconvenienti di natura ambientale;

**Tenuto conto:**

- dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti di cui al comma precedente;
- dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int., in particolare, l'art 183, comma 1 lettere mm) con il quale si detta la definizione di "centro di raccolta";

Visto il D.M. 08.04.2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, come modificato dal D.M. 13.05.2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;

Visto l'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a €500 per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;

**ORDINA**

**Art. 1 – Soggetti autorizzati all'utilizzo del centro intercomunale di raccolta rifiuti differenziati di via Zire, in Comune di Magnano in Riviera**

1. Il centro di raccolta è usufruibile dai cittadini di Magnano in Riviera e di Tarcento, che potranno, però, **accedervi esclusivamente negli orari stabiliti per il Comune di appartenenza;**
2. Possono accedere al centro di raccolta i contribuenti TARSU, in regola con il pagamento della tassa, iscritti a ruolo dal Comune di Magnano in Riviera, solo in quanto conferiscano materiali già differenziati per tipologia con la sotto elencata provenienza:
  - a) PRIVATI CITTADINI
    - materiali provenienti dall'attività di consumo domestico;
    - materiali provenienti dalle abitazioni e relative pertinenze (terrazzi, giardini, ecc.);
    - materiali provenienti da microattività edilizie domestiche;
  - b) ATTIVITA' ECONOMICHE
    - solo rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle superfici tassate esclusi i rifiuti pericolosi.
3. Per poter accedere al sito, gli utenti residenti dovranno esibire un documento di identità in corso di validità e quelli non residenti anche la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento della TARSU..

**Art. 2 – Personale di custodia**

Al personale incaricato della custodia del centro di raccolta spettano i seguenti compiti:

- garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli negli orari stabiliti;
- controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante verifica dei documenti di identità degli utenti;
- rifiutare il conferimento di rifiuti qualora il quantitativo sia palesemente incompatibile con una produzione domestica o similare;
- registrare i conferimenti più rilevanti, effettuati da ciascuna utenza, nel rispetto delle modalità stabilite dal Gestore;
- accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso il centro di raccolta;
- indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento;
- provvedere alla pulizia della struttura;
- diffidare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi, ad allontanarsi dalla ecopiazzola segnalando immediatamente alla polizia comunale e/o al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell'utenza;
- per le utenze non domestiche, il gestore provvederà a registrare ragione sociale, partita IVA, targa del mezzo utilizzato, tipologia dei materiali conferiti.

### **Art. 3 – Conferimento**

1. **I rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori dedicati al proprio Comune;**
2. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e/o nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.
3. Gli utenti possono conferire rifiuti differenziati solo in quantità modica. Il personale addetto alla custodia è tenuto a rifiutare quantitativi che palesemente sono incompatibili con una produzione domestica.
4. Non è consentito il conferimento di rifiuti indifferenziati per i quali gli utenti sono tenuti ad avvalersi dei cassonetti stradali.
5. Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifiuto con mezzi propri, rispettare il proprio turno ed attenersi alle istruzioni del personale addetto alla custodia.
6. L'accesso al centro di raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza, E' consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.
7. E' ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici e vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il centro di raccolta.

### **Art. 4 – Obblighi e divieti**

1. Nel centro di raccolta non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli riportati nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Nel centro di raccolta è vietato:
  - effettuare cernite tra i rifiuti già presenti;
  - depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori;
  - depositare materiali all'esterno del Centro di Raccolta;
  - asportare qualsiasi rifiuto dal Centro di Raccolta;
  - sostare oltre il tempo necessario;
  - porre comunque in essere azioni non consentite dal personale addetto alla custodia.
3. Al personale addetto alla custodia è fatto divieto di percepire compensi dagli utenti a qualsiasi titolo.
4. Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell'area esterna all'ecopiazzola, gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l'accaduto ai competenti servizi comunali e/o al Gestore ed a fornire ogni informazione utile all'identificazione del responsabile dell'abbandono.
5. L'utente che effettui, all'interno del centro di raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sé o ad altre persone o cose presenti.

### **Art. 5 – Servizi di raccolta attivi presso l'ecopiazzola**

**CARTA E CARTONE:**

giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, contenitori cartonati per bevande (es. latte e succhi di frutta), scatole e imballaggi in cartone;

**IMBALLAGGI IN PLASTICA+LATTINE:**

bottiglie, contenitori per detersivi e detersivi risciacquati, contenitori per uova, sacchetti della spesa, buste per alimenti, vasetti dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo. Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti, tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio

**PLASTICHE DURE:**

cassette in polietilene; cassette della frutta; vasi e sottovasi; fusti e taniche privi di evidenti residui; tubi corrugati per l'edilizia (privi del filo di ferro interno); sedie, tavoli, sdraio da giardino; secchi e bacinelle senza manici in ferro

**VETRO:**

Bottiglie, damigiane ed altri contenitori in vetro

**LEGNO:**

mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali, cassette, tavole, porte e infissi (privi di lastre di vetro), ecc.

**LASTRE DI VETRO:**

lastre di vetro (lastre di finestre, vetrocamera, lastre antisfondamento, vetro retinato, ecc.), specchi in quantità limitata

**VERDE (solo utenze domestiche) - max 6 mc. all'anno:**

sfalci d'erba, fiori recisi, ramaglie di piccole dimensioni, potature di siepi, cespugli e rosai, scarti di attività di giardinaggio (purché privi di terra, sassi, fili metallici, ecc.) provenienti da giardini privati, nella misura massima di 6 mc. all'anno. Sono esclusi i rifiuti vegetali provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato

**OLI ALIMENTARI ESAUSTI:**

olii di friggitura di provenienza domestica purché non contaminati da altre sostanze

**RIFIUTI METALLICI:**

biciclette, reti metalliche, termosifoni, lamiere, grondaie, stufe, tubi, stendibiancheria, ecc.

**RIFIUTI INGOMBRANTI:**

rifiuti non riciclabili di grandi dimensioni (ad es. materassi, specchi non separabili dal telaio, poltrone, mobili vecchi composti da più materiali, giocattoli di grandi dimensioni).

**PITTURE E VERNICI PERICOLOSE (solo utenze domestiche):**

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

**INERTI (solo utenze domestiche) - max 50 l. per conferimento, 3 volte all'anno:**

solo materiali provenienti da microattività domestica (ad es. miscugli o scorie di cemento, mattoni e coppi, mattonelle, ceramiche, sanitari) nella misura massima di 50 litri per ciascun conferimento (pari a tre secchi, una carriola, un sanitario), ripetibile al massimo per tre volte l'anno

**BATTERIE AL PIOMBO (solo utenze domestiche):**

batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche

**OLIO MINERALE (solo utenze domestiche):**

olio motore esausto derivanti dalla manutenzione di motori, effettuata in proprio dalle utenze domestiche

**PNEUMATICI FUORI USO (solo utenze domestiche) - max 4 pneumatici all'anno:**

integri e privi di cerchio

**BOMBOLETTE SPRAY (solo utenze domestiche)****PILE SCARICHE (solo utenze domestiche)**

pile portatili esaurite di piccole dimensioni per uso domestico

**FARMACI SCADUTI (solo utenze domestiche)**

farmaci e medicinali scaduti (privi di confezione)

**R.A.E.E. (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) - solo utenze domestiche:****GRUPPO R1. FREDDO E CLIMA:**

frigoriferi, congelatori, altri elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione di alimenti, apparecchi per il condizionamento

**GRUPPO R2. ALTRI GRANDI BIANCHI:**

lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, ecc.

**GRUPPO R3. TV E MONITOR:**

monitor di personal computer, televisori, schermi LCD e al plasma

**GRUPPO R4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ALTRO:**

aspirapolvere, tostapane, friggitrice, frullatori, asciugacapelli, rasoi elettrici, stampanti, tastiere, computer portatili, calcolatrici, fax, telefoni, videoregistratori, registratori hi-fi, giocattoli elettrici, videogiochi, ecc.

**GRUPPO R5. LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE E TUBI FLUORESCENTI****Art 6 – Orari di apertura**

MARTEDI' dalle 9.00 alle 13.00 (orario invernale=ora solare) e dalle 15.00 alle 18.00 (orario estivo=ora legale);  
SABATO dalle 8.00 alle 12.00.

**Art. 7 – Sanzioni**

Le violazioni alla presente ordinanza, di seguito indicate e fatte salve quelle previste da specifiche norme di legge, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nelle acque superficiali o sotterranee: da € 50,00 a € 155,00 se non pericolosi e non ingombranti; – da € 150,00 a € 620,00 se ingombranti o pericolosi;
- conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali, in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta: da € 50,00 a € 155,00 se non pericolosi e non ingombranti; – da € 70,00 a € 300,00 se pericolosi o ingombranti;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, ecc.): da € 20,00 a € 60,00;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata: da € 20,00 a € 60,00;
- cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta: da € 30,00 a € 155,00;
- conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da € 40,00 a € 155,00 se non pericolosi; – da € 150,00 a € 600,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati: da € 50,00 a € 155,00.

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 689/1981.

#### **Art. 8 – Efficacia e durata**

Le misure stabilite nel presente provvedimento hanno efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'approvazione del Regolamento comunale di gestione del centro intercomunale di raccolta rifiuti differenziati.

E' fatto salvo il potere dell'organo adottante di emettere altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

#### **INOLTRE DISPONE**

- 1) che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune;
- 2) che sia data adeguata pubblicizzazione mediante affissione sulle bacheche dislocate sul territorio comunale;
- 3) che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Tarcento, al Comando Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed alle forze di Polizia competenti;
- 4) che alla Polizia municipale comunale competente per territorio ed alle Forze di Polizia è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

